

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

ORDINANZA**N. 4 DEL 04/02/2026 PROT. 1345**

OGGETTO: Divieto di utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro, di lattine nonché di bombolette Spray in occasione della manifestazione denominata “8^ Edizione del Carnevale Salicese”, prevista per il 15 Febbraio 2026

IL SINDACO

PREMESSO che Domenica 15 Febbraio 2026 si terrà, in occasione del *Carnevale Salicese 2026*, una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati a piedi, per le vie del paese, lungo le seguenti strade: partenza da via Umberto I parchetto adiacente al Convento, via Pasquale Leone, via Giorgio La Pira, via Campania, via Nicotera, via Milano, via Torino, via Firenze, via Cavour, via Ugo Foscolo, via Enrico Toti, via XX Settembre, via Cap. Innocente, via F. Marangi, via Senatore De Castris, via Vittorio Emanuele II, Piazza Plebiscito – Festa Finale;

DATO ATTO che la manifestazione è organizzata dal “*Comitato Interparrocchiale Feste Patronali Salice Salentino*” in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed altre associazioni operanti sul territorio Salicese;

CONSIDERATO che durante tale manifestazione a carattere di spettacolo si registra un afflusso di persone, sia residenti che provenienti dalla zone limitrofe;

RILEVATO che lungo l’itinerario previsto dalla sfilata operano degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, nonché di vendita per asporto;

VALUTATO che nel clima di euforia collettiva l’utilizzo di contenitori di vetro può generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l’incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire degrado e incuria dei luoghi;

PRESO ATTO della necessità di procedere all’adozione di un adeguato provvedimento con il quale vietare l’uso di contenitori di vetro e lattine per il consumo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

RILEVATO, inoltre, che in manifestazioni di questo tipo è diffusa la vendita, sia su sede fissa che in forma itinerante su area pubblica, di bombolette spray atte a spruzzare sia sostanze schiumose, sia altre sostanze;

CONSIDERATO che a causa dell’uso improprio ed eccessivo degli spray potrebbero verificarsi situazioni di potenziale pericolo, sia per i partecipanti, sia per i cittadini che assistono

all'evento;

RITENUTO, per le stesse ragioni sopra richiamate, di dover prevedere il divieto di detenere e utilizzare le bombolette spray anche per i partecipanti alla sfilata, sia in forma organizzata che estemporanea;

RITENUTO di dover procedere per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, all'adozione di un provvedimento che preveda il divieto:

- di utilizzo di contenitori potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, quali bottiglie in vetro e lattine;
- di detenzione e utilizzo di bombolette spray contenenti agenti schiumosi e altre sostanze nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

RITENUTO di far divieto a tutti i soggetti partecipanti alla sfilata di utilizzare, per tutta la durata della manifestazione, bottiglie, bicchieri di vetro e lattine, nonché bombolette spray di ogni tipo;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;

VISTI gli artt. 7 bis e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della legge n. 265/1999";

VISTO il D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18.04.2017 n. 18 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO l'art. 2 del decreto Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche -Direttiva".

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. Nella giornata di **domenica 15 Febbraio 2026, dalle ore 14.00** e sino al termine della manifestazione in argomento, è fatto divieto di utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro, lattine e bombolette spray di ogni genere nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, intendendo tale prescrizione estesa anche ai partecipanti alla sfilata programmata, sia in forma di gruppo mascherato che estemporaneo.

La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri monouso di plastica o carta.

Per la violazione di cui al punto 1), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione prevista dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti farla osservare;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Lecce in adesione ai principi della Legge n. 48/2017, alla Questura di Lecce e al Comando Stazione dei Carabinieri.
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura LECCE
- Alla Questura LECCE
- Al Comando di Polizia Locale SEDE
- Alla Stazione dei Carabinieri di SALICE SALENTINO
- Al SUAP
- Comitato Interparrocchiale Feste Patronali Salice Salentino

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Suddetti termini decorrono dall'affissione all'Albo Pretorio online del presente provvedimento.

MR/rm

Lì

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 198

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 04/02/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 04/02/2026

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 04/02/2026
